Avv. Cinzia Di Vita

Avv. Flavio Di Vita

patrocinante in cassazione

patrocinante in cassazione

P.zza F. Aprile, 7 90027 Petralia Sottana (PA)

# TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA SICILIA

## SEDE DI PALERMO

## **RICORSO**

Il sottoscritto DI PRIMA Tommaso, nato a CASTELLANA SICULA, il 29/11/1972 (C.F. DPRTMS72S29C135B), ivi residente, in via Leone XIII n. 109/h, elettivamente domiciliato ai fini del presente procedimento in Petralia Sottana piazza Finocchiaro Aprile n.7, presso lo studio dell'Avv. Flavio Di Vita (C.F. DVTFVM69E10G511U), che lo rappresenta e difende su foglio separato per mandato in calce al presente atto, con dichiarazione di voler ricevere le comunicazioni di rito al telefax n. 0921997128 e/o al seguente indirizzo di posta elettronica certificata flavio.divita@cert.avvocatitermini.it

## **CONTRO**

• La REGIONE SICILIANA, ASSESSORATO REGIONALE DELLA AUTONOMIE LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA E DEL PERSONALE, in persona del LRPT pro tempore, (CF 80012000826), con sede Viale Regione Siciliana, n. 2194- 90135- Palermo, elettivamente domiciliata ope legis presso la sede dell'Avvocatura distrettuale di Palermo (CF 80027950825) con sede in Via Valerio Villareale, 6, pec: ads.pa@mailcert.avvocaturastato.it

## E NEI CONFRONTI DI

• LA COGNATA Omar Claudio nato a Gela (CL) il 30/04/1976 (C.F. LCGMCL76D30D960K) ed ivi residente in via Agrigento n.16;

Avv. Cinzia Di Vita

Avv. Flavio Di Vita

patrocinante in cassazione

patrocinante in cassazione

P.zza F. Aprile, 7 90027 Petralia Sottana (PA)

GISIMUNDO Damiana Agrippina nata a Catania il 21/02/1990 (C.F.

GSMDNG80B61C351P) ed ivi residente in via ZUCCARO n.5 -

- controinteressati

\*\*\*\*\*\*

Per l'annullamento, previa sospensione degli effetti, nella prossima Camera di Consiglio, cui si chiede sin d'ora di partecipare:

Del Decreto del Dirigente Regionale della Regione Siciliana, ASSESSORATO REGIONALE DELLE AUTONOMIE LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA E DEL PERSONALE SERVIZIO 4 – RECLUTAMENTO, TRASFERIMENTI E MOBILITA' n. 4267 del 19/10/2022, con il quale è stata pubblicata la graduatoria di merito del concorso pubblico emanato con D.D.G. n.5040 del 23/12/2021 rettificato con D.D.G. n.5245 del 29/12/2021 e modificato con D.D.G. n.118 del 21/01/2022 per la copertura di n.176 unità di personale a tempo pieno e indeterminato (categoria C) per il potenziamento dei Centri per l'Impiego della Sicilia Profilo Istruttore Amministrativo Contabile (codice CPI-IAC) categoria professionale "C" posizione economica C1;

Di tutti gli atti presupposti e consequenziali;

## Per l'accertamento

del diritto del ricorrente all'assegnazione di un punteggio maggiore sui titoli posseduti e indicati al momento della presentazione della domanda di partecipazione al concorso, con conseguente rettifica in aumento del punteggio ottenuto e riconoscimento di una posizione migliore nella graduatoria finale di merito, e quindi ottenere la corretta valutazione dei titoli di servizio;

Avv. Cinzia Di Vita

Avv. Flavio Di Vita

patrocinante in cassazione

patrocinante in cassazione

P.zza F. Aprile, 7 90027 Petralia Sottana (PA)

## per la conseguente declaratoria di illegittimità

del *modus operandi* della P.a. in relazione alla errata valutazione dei titoli indicati e posseduti dal ricorrente

## con conseguente condanna in forma specifica

Dell' Amministrazione in indirizzo ad assegnare al ricorrente il maggior punteggio a cui ha diritto, in relazione alla valutazione dei titoli di servizio, adottando ogni provvedimento consequenziale per tutelarne la posizione; in ogni caso, con l'ordine nei confronti della P.A. di adottare ogni provvedimento ritenuto più opportuno per la tutela dei diritti della ricorrente.

Con richieste istruttorie.

Con ogni effetto ed onere conseguente.

Con vittoria di spese e competenze difensive in distrazione del sottoscritto difensore.

## **FATTO**

- 1. Con Bando approvato con D.D.G. n. 5040 del 23/12/2021, veniva indetto il Concorso per titoli ed esami, finalizzato alla copertura di 487 unità di personale a tempo pieno e indeterminato (categoria C) per il potenziamento dei Centri per l'Impiego della Sicilia comprendente il Profilo Istruttore Amministrativo Contabile (codice CPI-IAC) pubblicato per estratto nella G.U.R.S. Serie Speciale Concorsi n. 18 del 29/12/2021 e, altresì, in formato integrale nel sito internet della Regione Siciliana, Dipartimento regionale della Funzione Pubblica e del Personale"
- 2. L'odierno ricorrente con domanda presentata attraverso l'apposita piattaforma decideva di partecipare alla suddetta selezione (All.1).

Avv. Cinzia Di Vita

Avv. Flavio Di Vita

patrocinante in cassazione

patrocinante in cassazione

P.zza F. Aprile, 7 90027 Petralia Sottana (PA)

- 3. Esperita la prova di concorso attraverso il sistema di quiz selettivi, veniva riconosciuto come idoneo, avendo fornito 51 risposte corrette, 7 errate e due non date, ottenendo il punteggio complessivo di punti 24.45.
- 4. Con successivo decreto del Dirigente Generale dell'ASSESSORATO REGIONALE DELLE AUTONOMIE LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA E DEL PERSONALE SERVIZIO 4 RECLUTAMENTO, TRASFERIMENTI E MOBILITA', n. 4267 del 19/10/2022, veniva pubblicata la graduatoria finale, nella quale veniva riconosciuto al sig. DI PRIMA Tommaso il punteggio complessivo di 26,91, di cui quanto a punti 24,45 per la prova selettiva, punti 1,50 per titoli di studio e punti 0,96 per titoli di servizio, classificandosi al n. 729 posto.
- 5. Ciò posto, l'odierno ricorrente ritenendo del tutto illegittimo tale provvedimento nella parte in cui non ha riconosciuto allo stesso il corretto punteggio per titoli di servizio, come esplicitati nella domanda e secondo quanto previsto dal Bando di concorso, propone il presente ricorso sulla base dei seguenti motivi.

## IN DIRITTO

## • Sulla posizione giuridica del ricorrente

Il ricorrente è idoneo non vincitore del concorso in questione presso la Regione Siciliana, essendosi collocato alla 729esima posizione. Il suo interesse non è quindi soddisfatto: è opportuno segnalare peraltro – sotto il profilo dell'interesse ad agire – che l'assegnazione di un maggior punteggio garantirebbe al ricorrente di divenire vincitore, fermo restando che in ogni caso più alto è il punteggio in graduatoria maggiori possibilità avrà l'idoneo di prestare servizio presso la sede di preferenza, anche in vista di eventuali

Avv. Cinzia Di Vita

Avv. Flavio Di Vita

patrocinante in cassazione

patrocinante in cassazione

P.zza F. Aprile, 7 90027 Petralia Sottana (PA)

scorrimenti; inoltre, si specifica che il candidato concorsista vanta un interesse qualificato alla rettifica del punteggio già solo per l'aspirazione a vedersi assegnato un punteggio che rispecchia le proprie competenze nonché la propria esperienza professionale.

Il punteggio assegnato al ricorrente non può dirsi adeguato e giusto, in quanto sullo stesso ha inciso lo scorretto *modus operandi* della Pa; un operato di certo illogico ed irragionevole che ha danneggiato il ricorrente all'esito della valutazione titoli.

Ī

Eccesso di potere per travisamento e/o errore dei fatti posti a fondamento della domanda - violazione e falsa applicazione dell'Art. 7 del Bando - Valutazione dei titoli di studio e di servizio - Violazione del principio della *par condicio concorsorum* e del *favor partecipationis*-Violazione degli artt 97 e 51 Cost..

I.1. per una migliore intelligenza della vicenda che ci occupa occorre evidenziare che l'art. 7 del Bando prevede al comma 1 che "...La valutazione dei titoli di studio e di servizio, riservata ai soli candidati che hanno superato la prova scritta, è effettuata sulla base di quanto dichiarato dai candidati nella domanda di ammissione al concorso..."

I.2 In particolare, il comma 5, punto a.2) rubricato "Titoli di servizio, fino ad un massimo di 6 punti" prevede:

"Verrà attribuito un punteggio per ogni anno di esperienza professionale maturata alla data di scadenza del presente bando, secondo le seguenti modalità:

• 0,60 punti per ogni anno di rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato alle dirette dipendenze di una pubblica amministrazione di cui all'articolo 1, comma 2, del D. L.gs 30 marzo

Avv. Cinzia Di Vita

Avv. Flavio Di Vita

patrocinante in cassazione

patrocinante in cassazione

P.zza F. Aprile, 7 90027 Petralia Sottana (PA)

2001 n. 165, nella categoria C o equivalente;

- 0,50 punti per ogni anno di rapporto di lavoro a tempo determinato o indeterminato alle dirette dipendenze di una pubblica amministrazione di cui all'articolo 1, comma 2, del D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, nella categoria B o equivalente;
- 0,25 punti per ogni anno di rapporto di lavoro a tempo determinato o indeterminato alle dirette dipendenze di una pubblica amministrazione di cui all'articolo 1, comma 2, del D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, nella categoria A o equivalente;
- I.3 Il comma 6 stabilisce che "Per la valutazione dei titoli di professionali di cui al precedente comma 5, si applicano i seguenti principi:
- a) il computo degli anni di esperienza professionale è dato dalla somma di tutti i mesi di lavoro anche non continuativi diviso per 12;
- **b**) le frazioni di anno sono valutate in ragione mensile e valgono ove superiori a sei mesi, considerando, come mese intero, periodi continuativi di giorni trenta o frazioni superiori a quindici giorni;
- c) in caso di contemporaneità, i periodi di lavoro in sovrapposizione si contano una sola volta;
- d) qualora non vengano dichiarati gli esatti termini temporali di inizio e fine saranno valutati, in carenza del giorno di inizio o di fine, un solo giorno del mese; in carenza del mese di inizio o di fine, un solo giorno dell'anno;"
- 1.4 Ciò posto, il sig. DI PRIMA Tommaso nella domanda di partecipazione ha indicato i periodi lavorativi espletati in favore della Pubblica Amministrazione e, segnatamente:
- 1) Quelli, di cui all'articolo 1, comma 2, del D. L.gs 30 marzo 2001 n. 165, **nella categoria** C o equivalente (esclusivamente rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato) in favore del MIUR -

Avv. Cinzia Di Vita

Avv. Flavio Di Vita

patrocinante in cassazione

patrocinante in cassazione

P.zza F. Aprile, 7 90027 Petralia Sottana (PA)

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca nella città di EDOLO presso Istituto Meneghini di Edolo per i periodi:

- 05/10/2020 30/06/2021, pari a giorni 266;
- 20/09/2021 21/02/2022, pari a giorni 152;
- 2) Quelli di cui all'articolo 1, comma 2, del D. L.gs 30 marzo 2001 n. 165, **nella categoria A** o equivalente (esclusivamente rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato) in favore del Comune di CASTELLANA SICULA per il Periodo: 01/06/1991 31/08/1991 pari a giorni 90;
- 3) Quelli di cui all'articolo 1, comma 2, del D. L.gs 30 marzo 2001 n. 165, nella categoria B o equivalente (esclusivamente rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato) in favore dell'ISPETTORATO RIPARTIMENTALE DELLE FORESTE REGIONE SICILIA nella sede di POLIZZI GENEROSA (PA) per i periodi:
- 03/07/1993 08/11/1993, pari a giorni 126;
- 04/07/1994 18/10/1994, pari a giorni 105;
- 21/06/1995 20/10/1995, pari a giorni 120;
- 16/10/1998 21/12/1998, pari a giorni 66;
- 25/06/1999 25/10/1999, pari a giorni 121;
- 24/06/2000 23/10/2000, pari a giorni 120;
- 10/07/2001 03/10/2001, pari a giorni 84;
- 01/07/2002 24/10/2002, pari a giorni 114;
- 07/07/2003 31/10/2003, pari a giorni 114;
- 14/07/2005 09/11/2005, pari a giorni 116;
- 26/07/2006 27/10/2006, pari a giorni 92;
- 18/06/2007 25/10/2007, pari a giorni 128;

## Avv. Cinzia Di Vita

Avv. Flavio Di Vita

patrocinante in cassazione

patrocinante in cassazione

P.zza F. Aprile, 7 90027 Petralia Sottana (PA)

- 03/06/2008 28/10/2008, pari a giorni 146;
- 12/06/2009 18/12/2009, pari a giorni 187;
- 07/06/2010 18/11/2010, pari a giorni 162;
- 26/05/2011 27/11/2011, pari a giorni 182;
- 07/06/2012 30/11/2012, pari a giorni 174;
- 06/06/2013 22/11/2013, pari a giorni 167;
- 25/06/2014 27/10/2014, pari a giorni 123;
- 10/07/2015 31/12/2015, pari a giorni 171;
- 15/06/2016 17/10/2016, pari a giorni 123;
- 21/06/2017 20/10/2017, pari a giorni 120;
- 15/06/2018 15/10/2018, pari a giorni 121;
- 15/06/2019 16/10/2019, pari a giorni 122;
- 15/06/2020 05/10/2020, pari a giorni 111;
- 15/06/2021 20/09/2021, pari a giorni 96.
- 1.5 La commissione esaminatrice con la pubblicazione della graduatoria impugnata, ha inteso riconoscere, senza alcun giustificato motivo l'esiguo punteggio di 0,96, impedendo, così, all'odierno ricorrente di potersi classificare in posizione utile per essere ritenuto come vincitore del concorso.
- 1.9. Palese, infatti, appare l'errore in cui è incorsa la commissione, nel cui giudizio non ha calcolato correttamente tutti i periodi lavorativi svolti dal sig. DI PRIMA Tommaso alle dipendenze della Pubblica Amministrazione, ai sensi delle norme contenute nel Bando.
- 1.10 In particolare dell'art. 7, comma 6, lett. a) imponeva di valutare gli anni di esperienza professionale, dati dalla somma di tutti i mesi di lavoro, anche non continuativi, diviso per 12 nonché di quanto previsto dalla successiva

Avv. Cinzia Di Vita

Avv. Flavio Di Vita

patrocinante in cassazione

patrocinante in cassazione

P.zza F. Aprile, 7 90027 Petralia Sottana (PA)

lettera b) secondo cui le frazioni di anno sono valutate in ragione mensile e valgono ove superiori a sei mesi.

- 1.11 Quindi, la Commissione avrebbe dovuto sommare per categoria secondo quanto previsto dal comma 5, lettera a.2)- i vari periodi lavorativi, per poi suddividerli per 12.
- 1.12 Nel caso di specie, come sopra evidenziato, il sig. DI PRIMA Tommaso aveva svolto rispettivamente:
- **418 giorni** (266 +152 giorni= 418/30= mesi 13,93:12= anni 1,3) come servizio espletato come assistente amministrativo, da inquadrarsi nella **categoria C**, per un periodo utile, ai fini del punteggio, di anni 1 e, quindi, di 0,60;
- 3311 giorni (126 + 105 + 120 + 66 + 121 + 120 + 84 + 114 + 114 + 116 + 92 + 128 + 146 + 187 + 162 + 182 + 174 + 167 + 123 + 171 + 120 + 121 + 122 + 111 + 96 = 3311 giorni : 30 = 110,36 mesi: 12 = 9, 19 anni), come servizio espletato quale addetto al servizio antincendio, da inquadrarsi nella categoria **B**, per un periodo utile ai fini del punteggio di anni 9 e, quindi, di 4,5 punti (0,50 x 9 = 4,50);
- 90 giorni come operaio presso il Comune di Castellana Sicula, da inquadrarsi nella categoria A, che non dava nessun periodo utile ai fini del punteggio-, perché inferiore a sei mesi.

In conclusione, il sig. DI PRIMA Tommaso, avrebbe dovuto ottenere il punteggio complessivo di 5,1 punti, per servizi espletati presso la pubblica amministrazione, anziché quello di 0,96, attribuitogli dalla Commissione.

1.13 Le prove concorsuali costituiscono diretta attuazione e puntuale espressione del canone di imparzialità di cui all'art. 97, comma 2, del principio di accesso al pubblico impiego mediante selezione pubblica,

Avv. Cinzia Di Vita

Avv. Flavio Di Vita

patrocinante in cassazione

patrocinante in cassazione

P.zza F. Aprile, 7 90027 Petralia Sottana (PA)

previsto dal comma 4 dell'art. 97 Cost., ed è altresì espressione dell'art. 51,

comma 1, Cost. a mente del quale "tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso

possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di

eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge", nonché del principio

di uguaglianza contenuto nell'art. 3 della Carta Fondamentale.

1.14 Il modus operandi della Pa adottato nella specie però è certamente

illegittimo in quanto contrastante con i detti principi, considerato che il

grossolano errore dell'amministrazione ha fortemente pregiudicato il

ricorrente.

L'omessa assegnazione dei 5.1 pt, come prevede la lex specialis, in tema di

valutazione di servizi ha arrecato un grave pregiudizio, impedendo al sig. DI

PRIMA Tommaso di collocarsi nella rispettiva Graduatoria dei vincitori e,

dunque, di stipulare il contratto di lavoro, o comunque di ottenere una

posizione più alta in Graduatoria.

1.15 Non si comprende, dunque, sulla scorta di quali presupposti la Pa non

abbia assegnato tali punti ulteriori, posto che - come noto - il bando di

concorso è vincolante per i concorrenti e per la P.A., che non conserva

alcuna discrezionalità nella sua concreta attuazione (cfr. T.A.R. Napoli,

(Campania) sez. V, 11/11/2019, n.5322) e considerato che, in ogni caso, la

Graduatoria non reca alcun dettaglio sulla valutazione dei titoli risultando

quindi deficitaria di motivazione sul punto.

1.16 In ogni caso, anche se vi fosse dubbio ermeneutico sulla detta clausola

del bando, giova rammentare – per mero tuziorismo difensivo - che

quest'ultimo deve essere interpretato in senso più favorevole al candidato

concorsista (cd. favor partecipationis) e del principio della par condicio

Avv. Cinzia Di Vita

Avv. Flavio Di Vita

patrocinante in cassazione

patrocinante in cassazione

P.zza F. Aprile, 7 90027 Petralia Sottana (PA)

concorsorum, oltreché del buon andamento amministrativo, del legittimo affidamento e della trasparenza.

1.17 In effetti, le preminenti esigenze di certezza connesse allo svolgimento delle procedure concorsuali di selezione dei partecipanti impongono di ritenere di stretta interpretazione le clausole del bando concorsuale, dovendosi, per l'effetto, escludere qualsiasi lettura che non sia in sé giustificata da un'obiettiva incertezza del loro significato letterale e, anche in caso di incertezze, dovendo ritenersi comunque preferibili, a garanzia dell'affidamento dei destinatari, le espressioni letterali delle varie previsioni. 1.18 Non risulta, quindi, possibile addivenire in via interpretativa ad un'integrazione delle regole di concorso, aggiungendo significati del bando in realtà non chiaramente e sicuramente rintracciabili nella sua espressione testuale. Dal principio appena enunciato discende, come consequenziale esito ricostruttivo che, nel caso di clausole o disposizioni tecniche di dubbia e/o incerta interpretazione, deve essere privilegiato il principio del favor partecipationis (cfr. ex multis T.A.R., Napoli, sez. V, 07/10/2020, n. 4315), inteso - chiaramente - in senso più ampio in riferimento al caso di specie.

1.19 Da quanto enunciato discende che la valutazione dei titoli di servizi svolti dal sig. DI PRIMA Tommaso doveva portare la Commissione esaminatrice ad attribuire il punteggio di 5.1 punti, piuttosto, che di 0,96, come in effetti, ha fatto.

II

Disparità di trattamento - Violazione del principio di uguaglianza - Illogicità ed irragionevolezza - Ingiustizia grave e manifesta - Violazione del buon andamento - Violazione del legittimo affidamento.

Avv. Cinzia Di Vita

Avv. Flavio Di Vita

patrocinante in cassazione

patrocinante in cassazione

P.zza F. Aprile, 7 90027 Petralia Sottana (PA)

II.1 E' lapalissiano considerare che in una procedura concorsuale come

quella de quo e che ha visto un grande numero di idonei, 5.1 punti sui titoli

di servizio comportano una grande differenza per l'interesse del ricorrente.

II.2 In linea generale, si rammenti che, seppur vero che l'Amministrazione

gode di una certa discrezionalità nella gestione delle procedure concorsuali,

tale discrezionalità non può sconfinare – come invece accaduto nella specie

- nella manifesta irragionevolezza ed illogicità; per tali motivi, l'azione

amministrativa di specie è pienamente sindacabile dal Giudice

amministrativo.

II.3 Sul punto, la consolidata giurisprudenza amministrativa, infatti, ha

precisato come l'Amministrazione è titolare di ampia discrezionalità in

ordine alla determinazione dei criteri per l'attribuzione dei punteggi spettanti

per i titoli e le esperienze vantati dai partecipanti al concorso; l'esercizio di

tale discrezionalità sfugge al sindacato di legittimità del Giudice

Amministrativo, salvo che il suo uso non sia caratterizzato da macroscopici

vizi di eccesso di potere per irragionevolezza, irrazionalità, illogicità o

arbitrarietà oppure da errori nell'apprezzamento di dati di fatto non opinabili

(T.A.R. Roma, (Lazio) sez. III, 03/06/2021, n.6547).

II.4 Ed ancora, le commissioni esaminatrici dispongono di ampia

discrezionalità nella valutazione dei titoli e già nella stessa catalogazione e

graduazione dei titoli valutabili; ma in ogni caso il sindacato di legittimità

del giudice amministrativo è ammesso nelle ipotesi di manifesta

irragionevolezza, illogicità od abnormità dei criteri (ovvero di loro non

intellegibilità e trasparenza) e delle valutazioni, nonché per travisamento di

fatto od errore procedurale commesso nella formulazione di queste

(Consiglio di Stato sez. V, 26/08/2020, n.5208), così come accaduto nella

Avv. Cinzia Di Vita

Avv. Flavio Di Vita

patrocinante in cassazione

patrocinante in cassazione

P.zza F. Aprile, 7 90027 Petralia Sottana (PA)

fattispecie in esame. Ne discende che, nei limiti entro i quali è consentito al

G.A. il sindacato di attendibilità su valutazioni tecniche, l'esclusione dei

titoli può dirsi illegittima, ove non motivata dai commissari, riverberandosi

tale illegittimità sulla complessiva valutazione dei titoli e sull'esito del

giudizio finale (T.A.R. Roma, (Lazio) sez. III, 01/06/2020, n.5779).

II.5 Circostanze, queste, tutte ricorrenti nel caso di specie. Da ciò l'interesse

a ricorrere per contestare la rettificazione in aumento del punteggio per i

titoli posseduti e validamente indicati.

\*\*\*\*\*\*\*

Sull'istanza cautelare collegiale

Per il *fumus* valga quanto sinora esposto.

Quanto al *periculum*, assolutamente grave ed irreparabile risulta essere il pregiudizio

che il ricorrente subirebbe qualora Codesto Giudice non sospendesse gli effetti degli

atti impugnati e non disponesse altra idonea misura cautelare (aumento anche con

riserva del punteggio, inclusione con riserva nella Graduatoria dei vincitori, etc.),

considerato che, come indicato nel provvedimento impugnato, i vincitori saranno

assunti attraverso la sottoscrizione di apposito contratto individuale di lavoro a

tempo pieno e indeterminato in categoria C sulla base di quanto previsto dall'art. 10

del bando di concorso, alla scelta delle sedi del distretto secondo un certo ordine di

preferenza e, soprattutto; in altre parole, seguiranno a brevissimo le assunzioni

previa stipula dei contratti.

Una misura cautelare, dunque, apparirebbe necessaria e congrua in considerazione

dell'evidente pregiudizio subito, a causa di operato amministrativo totalmente

scriteriato: l'aumento, anche con riserva, del punteggio al ricorrente gli

consentirebbe di ottenere una posizione più elevata in graduatoria o di essere

Avv. Cinzia Di Vita

Avv. Flavio Di Vita

patrocinante in cassazione

patrocinante in cassazione

P.zza F. Aprile, 7 90027 Petralia Sottana (PA)

inserito nella graduatoria dei vincitori e di prendere servizio (o avvicinarsi) verso la

sede di prima scelta. Una scelta di segno opposto, invero, potrebbe vanificare

l'utilitas conseguibile nelle more dell'attesa della definizione nel merito del presente

giudizio. In effetti, una volta scelta le sedi e terminate le convocazioni, seguirà

inevitabilmente la stipula dei contratti di lavoro, rendendo quindi ancor più gravoso

garantire l'effettività della tutela dei diritti del ricorrente, anche nel caso di vittoria

del presente giudizio. Ed invero, se la sentenza emessa all'esito del giudizio di

merito fosse positiva, al ricorrente toccherebbe intraprendere una serie di azioni

legali volte a privare di efficacia i contratti di lavoro stipulati con aggravio di tempi

e ulteriori costi a proprio carico, ed esporre la Pa ad eventuali azioni risarcitorie.

ISTANZA DI NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI

Qualora, Codesto Organo giudicante non ritenga sufficienti le notifiche già eseguite

si chiede di poter provvedere alla notifica per pubblici proclami, mediante

pubblicazione del ricorso nell'albo online o in ogni caso nei siti istituzionali delle Pa

resistenti, ex art. 41 c.p.a., in ragione della difficile individuazione di tutti i

potenziali controinteressati.

Conclusioni

Alla luce di quanto testé esposto, si chiede l'accoglimento del ricorso, ivi comprese

tutte le richieste e l'istanza cautelare in esso contenute.

In via istruttoria: si chiede a Codesto Giudice, se ritenuto opportuno di: a) disporre

la notifica per pubblici proclami nelle forme ritenute più opportune; b) ordinare

all'Amministrazione di esibire in giudizio i verbali e/o gli atti e ogni altro

documento istruttorio relativo alla valutazione dei titoli della ricorrente;

In via cautelare: sospendere gli atti gravati e/o aumentare con riserva il punteggio

della ricorrente unitamente ad ogni altro provvedimento consequenziale;

**Nel merito:** accogliere il presente ricorso e per l'effetto:

Avv. Cinzia Di Vita

Avv. Flavio Di Vita

patrocinante in cassazione

patrocinante in cassazione

P.zza F. Aprile, 7 90027 Petralia Sottana (PA)

annullare gli atti gravati nelle parti di interesse e ove ritenuto opportuno; assegnare il punteggio aggiuntivo al ricorrente per come sopra indicato; disporne l'aumento del punteggio totale e quindi ordinare la rettifica delle graduatorie per come pubblicate e in tal senso ordinare l'adozione di ogni provvedimento consequenziale.

Con vittoria di spese e competenze difensive in distrazione del sottoscritto difensore. Ai fini fiscali si dichiara che il ricorso riguarda i concorsi pubblici/pubblico impiego e pertanto è dovuto un contributo unificato pari ad Euro 325,00. Produzione giusta indice.

Salvo ogni altro diritto

Petralia Sottana, lì 03/11/2022

(Avv. Flavio DI VITA)

Avv. Cinzia Di Vita

Avv. Flavio Di Vita

patrocinante in cassazione

Petralia Sottana, li 02.11.2022

patrocinante in cassazione

P.zza F. Aprile, 7 90027 Petralia Sottana (PA)

## PROCURA SPECIALE AD LITEM

Il sottoscritto DI PRIMA Tommaso, nato a CASTELLANA SICULA, il 29/11/1972, ivi residente, in via Leone XIII n. 109/h, con il presente atto, conferisce procura speciale alle liti all'Avv. Flavio Mario DI VITA, del Foro di Termini Imerese, al fine di promuovere giudizio dinanzi al T.A.R. Sicilia - sede di Palermo nei confronti di Regione Siciliana, conferendo al medesimo ogni più ampia facoltà di legge, di legge, ivi compreso quello di proporre motivi aggiunti, effettuare istanze anche stragiudiziali e di accesso agli atti e nel caso di diniego all'accesso agli atti, nonché quella di farsi sostituire, considerando sin da ora per rato e valido il suo operato.

Dichiaro, inoltre, di esser stato edotto, ai sensi e per gli effetti del D.lgs. n. 196/2003, che i dati personali richiesti verranno utilizzati ai soli fini del presente incarico e, perciò, a tal fine, presto il proprio consenso al loro trattamento.

Elegge domicilio presso il suo studio in Petralia Sottana nella Piazza Finocchiaro Aprile, n.7.

FIRMA\_\_\_\_\_\_E' autentica la firma